



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.11.1995  
COM(95) 569 def.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1995 alle spese relative alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi**

**(presentata dalla Commissione)**



## RELAZIONE

L'articolo 125 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevede che per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione la Svezia beneficerà di un contributo finanziario comunitario per il finanziamento delle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi nel Mar Baltico.

Il contributo comunitario, oggetto di una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deve essere valutato alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.


Il contributo temporaneo corrisponde pertanto alla partecipazione che la Comunità versava precedentemente alla Svezia nel quadro dell'accordo bilaterale concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico.

L'articolo 3 dell'accordo di cui al regolamento (CEE) n. 2210/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico<sup>1</sup>, prevede che l'importo dell'aiuto di cui trattasi sia determinato in modo da coprire le spese effettive sostenute dalle autorità svedesi per allevare, classificare e mettere in libertà la quantità di salmoni giovani necessaria a produrre una riserva di salmoni pari al contingente non reciproco assegnato alla Comunità nella zona di pesca svedese per l'anno durante il quale deve essere pagato il contributo finanziario.

Poiché il totale ammissibile delle catture di salmone per il 1995 ha subito una riduzione, l'importo del contributo finanziario è stato calcolato applicando proporzionalmente un analogo coefficiente riduttore ai dati esistenti immediatamente prima dell'adesione.

---

<sup>1</sup> GU n. L 226 del 29.4.1980, pag. 7.



Proposta di  
**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

che stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1995 alle spese relative alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto l'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 125,

considerando che l'articolo 125 dell'Atto di adesione prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissi annualmente l'importo del contributo finanziario della Comunità alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi competenti,

considerando che tale contributo finanziario deve essere valutato alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione della Svezia,

considerando che l'articolo 3 dell'accordo di cui al regolamento (CEE) n. 2210/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico<sup>(1)</sup>, prevede che il contributo comunitario sia pari alle spese effettive sostenute dalle autorità svedesi per allevare, classificare e mettere in libertà la quantità di giovani salmoni necessaria a produrre una riserva di salmoni pari al contingente non reciproco assegnato alla Comunità nella zona di pesca svedese per l'anno durante il quale deve essere pagato il contributo finanziario,

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 226 del 29.4.1980, pag. 7.

considerando che la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo finanziario comunitario presentata dalla Svezia per il 1995, che tale domanda è uguale a quella fatta per il 1994,

considerando che per il 1995 la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico ha formulato raccomandazioni circa un TAC per lo stock di salmoni del Mar Baltico e il contingente da assegnarne alla Comunità,

considerando che tale TAC fissato per il 1995 è stato ridotto, e che la domanda svedese è stata conseguentemente riesaminata alla luce di tale fatto,

considerando che l'importo del contributo finanziario della Comunità è stato calcolato applicando proporzionalmente la riduzione di cui trattasi al contingente non reciproco che la Svezia avrebbe assegnato alla Comunità se fosse stato ancora applicato l'accordo bilaterale,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

Articolo 1

L'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1995 destinato a coprire le spese volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico è fissato a 666 092 ECU.

Articolo 2

Il governo della Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio





## SCHEMA FINANZIARIA

**1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:**

Contributo finanziario alle misure destinate alla riproduzione dei salmoni nel Baltico

**2. LINEA DI BILANCIO:**

B7 - 800

**3. BASE GIURIDICA:**

Articolo 125 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE**

4.1. Obiettivo generale dell'azione

La presente proposta della Commissione fissa, per il 1995, l'importo del contributo finanziario dell'Unione alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi competenti, come previsto dall'articolo 125 dell'atto di adesione.

4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

L'azione riguarda il 1995. Per il 1996 verrà presentata una nuova proposta.

**5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE**

5.1. SO (spese obbligatorie)

5.2. SD (stanziamenti dissociati)

5.3. Nessuna entrata

**6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE**

*Sovvenzione al 100%*

**7. INCIDENZA FINANZIARIA**

7.1. Metodo di calcolo del costo dell'azione

L'importo del contributo finanziario della Comunità alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi è stato calcolato in funzione degli equilibri esistenti immediatamente prima dell'adesione. Il regolamento (CEE) n. 2210/80 del

Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico<sup>1</sup>, prevede che l'importo del contributo finanziario della Comunità sia calcolato, per ciascun anno, in modo da coprire le spese effettive sostenute dalle autorità svedesi per allevare, classificare e mettere in libertà la quantità di giovani salmoni necessaria a produrre una riserva di salmoni pari al contingente non reciproco assegnato alla Comunità.

Per il 1994, la Svezia aveva assegnato alla Comunità un contingente di salmoni di 220 tonnellate.

Nel 1995, il TAC globale di salmoni nel Mar Baltico è stato ridotto del 16,666% ed i contingenti di ciascuna delle parti interessate sono stati ridotti proporzionalmente.

Per rispettare gli equilibri esistenti, occorre considerare che la Svezia attribuisca fittiziamente le stesse quantità diminuite in proporzione della diminuzione del contingente svedese per il 1995, ovvero

$$\begin{array}{r} 220 \text{ T} - 220 \times 16,666 = 183,33 \text{ T} \\ \hline 100 \end{array}$$

Gli svedesi hanno indicato alla Commissione che il costo reale di 1 giovane salmone era pari a 17 corone svedesi e che 1 tonnellata di salmoni equivaleva a 2000 giovani salmoni.

L'importo del contributo finanziario per il 1995 è pertanto pari a

$$183,33 \times 2000 \times 17 \text{ SEK} = 6\,233\,220 \text{ SEK}$$

$$6\,233\,220 \text{ SEK} : 9,357900 = 666\,092 \text{ ECU.}$$

#### 7.2. Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Elemento dell'azione	Stanziamiento totale per 1 anno
Spese connesse alle immissioni di giovani salmoni nel Mar Baltico da parte delle autorità svedesi	666 092 (tasso 9/95)
TOTALE	666 092

<sup>1</sup> GU n. L 226 del 29.4.1980, pag. 7.

7.3. Spese operative di studi, riunioni di esperti, etc., comprese nella Parte B  
Nessuna

7.4. Scadenario da compilare ai fini della preparazione del PPB per le azioni pluriennali che prevedono un ISN - "importo stimato necessario" - (iscritto nell'atto di base)

Nulla

**8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)**

Si applicano le disposizioni antifrode, segnatamente gli articoli 209, lettera c), 209 A e 213 del trattato sull'Unione europea.

**9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA**

9.1. Obiettivi specifici

Promozione della riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico

9.2. Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario

Il contributo finanziario dell'Unione è previsto dal trattato di adesione del Regno di Svezia ed è obbligatorio.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

L'impatto dell'azione sarà preso in considerazione nella fissazione dei TAC globali per i salmoni nel Mar Baltico

9.4. Coerenza con la programmazione finanziaria

- *L'azione è prevista nella programmazione finanziaria della DG per gli esercizi di cui trattasi?*

Sì

- *Indicare a quale obiettivo di carattere più generale definito nella programmazione finanziaria della DG corrisponde l'obiettivo dell'azione proposta*

Nulla

**10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)**

Questa parte deve essere inviata alla DG XIX e alla DG IX; quest'ultima la trasmetterà poi alla DG XIX con il suo parere.

10.1 L'azione proposta implica un aumento dell'organico della Commissione? In caso affermativo, quanti posti?

No

10.2 Indicare l'ammontare delle spese di funzionamento e di personale generate dalla proposta d'azione  
Precisare il metodo di calcolo

Nulla

ISSN 0254-1505

COM(95) 569 def.

# DOCUMENTI

IT

03

---

N. di catalogo : CB-CO-95-609-IT-C

ISBN 92-77-96282-8

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

9